

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3670

—

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**USELLINI, FORTUNA, REGGIANI, GARZIA, GOTTARDO,
CITTERIO, RENDE, SEGNI, TESINI ARISTIDE, VERNOLA***Presentata il 7 ottobre 1982*

Delega per la concessione di amnistia per reati tributari
e ulteriori disposizioni per agevolare la definizione delle
pendenze tributarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — Molti giuristi hanno posto in dubbio la legittimità del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, con il quale è stata attuata l'amnistia per i reati tributari, in quanto il decreto presidenziale è stato emanato prima ancora che i poteri concessi dalla legge delegante, pubblicata il 7 agosto 1982 con l'abituale vacatio di 15 giorni, divenissero concretamente operanti.

Indipendentemente dalla fondatezza giuridica delle argomentazioni addotte non c'è dubbio che fra i contribuenti si è determinata la più grande incertezza circa l'opportunità di affrontare i gravosi oneri del condono senza l'assoluta garanzia di poter fruire dell'amnistia.

Appare pertanto necessario per raggiungere gli obiettivi previsti dal Governo e anche in vista dell'opportunità di chiarire taluni aspetti che nella originaria legge delega lasciavano adito ad interpretazioni contraddittorie riproporre la delega al Presidente della Repubblica affinché sia emanato un nuovo decreto.

La legge 7 agosto 1982, n. 516, ha modificato in modo fondamentale gli articoli 16 e 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, numero 429, riguardanti le modalità di applicazione del condono. Mentre nel decreto-legge il termine per l'accertamento è riferito a data anteriore all'entrata in vigore del decreto medesimo, nella legge il termine per l'accertamento è esteso fino alla

data di presentazione della dichiarazione integrativa. In sostanza con il decreto, veniva sospesa la possibilità di accertamenti successivi al 14 luglio 1982, mentre con la legge essa è stata estesa sino al 30 novembre 1982, se il contribuente non presenta la dichiarazione in data anteriore.

Da ciò discende una evidente ingiustizia in quanto, in caso di accertamento, la norma riserva al contribuente la sola possibilità dell'adesione allo stesso sia pur con la riduzione stabilita dalla legge, ma con esclusione della definizione automatica.

In altri termini il cittadino che non subisce accertamenti entro il 30 novembre 1982 può chiudere la sua posizione mediante la definizione automatica, maggiorando di percentuale fissa il già dichiarato presentando il 10 novembre 1982 la dichiarazione integrativa, mentre quello che subisce l'accertamento si trova praticamente in balia del fisco e, se vuole il condono, si trova vincolato ai risultati dell'accertamento sui quali poi andrà applicata la riduzione prevista dalla legge.

E poiché è notorio che gli accertamenti sono sempre « pesanti » — prova ne sia la massa di contenzioso tributario che provocano — in pratica il cittadino che lo subisce viene privato del diritto del condono.

Questa situazione anomala giustifica profonde perplessità sulla legittimità costituzionale della norma (essa esprime il medesimo criterio degli articoli 16 e 26) stante la evidente sperequazione e diversità di trattamento al quale i contribuenti possono venir assoggettati.

In pratica gli uffici finanziari sono resi arbitri di decidere se un cittadino può aver diritto a beneficiare della definizione automatica o se deve sottostare al « giudizio » dell'ufficio accertatore.

È notorio che fra i contribuenti sta serpeggiando un clima di incertezza nei confronti del condono. In tale stato di cose la diffidenza del contribuente rischia di pregiudicare il gettito atteso dal condono nonché lo sfoltimento delle pendenze sulle quali si fonda la politica della

Amministrazione finanziaria per una rapida e migliore gestione dei rapporti tributari.

In primo luogo si appalesa necessario che all'Amministrazione sia accordato un ulteriore lasso di tempo per l'emanazione del decreto relativo alle modalità di attuazione senza il quale la varietà di situazioni a cui il condono è destinato ad applicarsi non troverebbe sufficiente chiarezza. Si propone pertanto di prorogare il termine al 31 ottobre 1982.

Fra i vari rapporti sui quali è assolutamente indispensabile raggiungere la massima sicurezza interpretativa vi sono quelli relativi alla amnistia per i reati tributari.

Su questi rapporti non sarebbe certamente sufficiente il decreto di attuazione né, tantomeno, la pura e semplice istruzione ministeriale. È dunque necessario garantire al contribuente che il ricorso ai sistemi automatici di definizione delle pendenze, che sono condizionati a pesanti oneri finanziari, assicurino il contribuente che ogni ulteriore possibilità di contestazione è chiusa allorché si sono poste in essere le condizioni volute dalla legge. A questo scopo sono dirette le modifiche proposte agli articoli 16 e 26 del decreto con il necessario coordinamento dell'articolo 2 della legge di conversione relativo all'amnistia.

Per analoghe ragioni è opportuno garantire l'immunità penale al contribuente che presenta le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 17, 18, 26, secondo comma, e 27 del decreto per gli importi che spontaneamente offre di pagare e per le relative franchigie che la legge gli ha riconosciuto. Sempre in coerenza con gli stessi intendimenti dell'articolo 2 della legge, relativo all'amnistia, è introdotta una modifica intesa a chiarire che nessun pagamento è dovuto da chi ha pagato le imposte fin dall'origine ovvero da chi è del tutto immune da pretese tributarie: è tipico al riguardo il caso del dipendente coinvolto in un processo che riguarda l'impresa datrice di lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti nell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, negli articoli 51, ultimo comma, e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i reati concernenti le imposte abolite per effetto della riforma tributaria, commessi fino al 30 giugno 1982 e riferibili alle pendenze e alle situazioni concernenti i relativi tributi, per i quali il contribuente o chiunque altro, avendone interesse, abbia presentato domanda integrativa o istanza di definizione, secondo le disposizioni dei capi I e II del titolo II del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia si applica a condizione che, per l'imposta se dovuta, cui il reato si riferisce, sia presentata istanza di definizione o dichiarazione integrativa che comporti definizione automatica del relativo periodo di imposta.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia si applica anche in presenza di dichiarazione integrativa, che non comporti definizione automatica, se:

la dichiarazione integrativa, presentata ai fini delle imposte sui redditi, per il periodo di imposta per il quale non è stato notificato avviso di accertamento, indica una maggiorazione dell'imponibile o una riduzione della perdita in misura non inferiore al 20 per cento rispetto alla dichiarazione originaria, con i criteri previsti nell'articolo 19 del decreto-legge 10

luglio 1982, n. 429, ed il rispetto degli importi minimi in esso stabiliti. A tali effetti rimangono esclusi dalla maggiorazione i redditi soggetti a tassazione separata e le imposte ad essi conseguenti, che sono considerati nella misura dichiarata. Nei casi di omissione della presentazione della dichiarazione o di periodo d'imposta chiuso in pareggio le dichiarazioni devono recare l'impegno a versare gli importi previsti nel citato articolo 19; nel caso di periodo di imposta chiuso in perdita la dichiarazione deve recare l'impegno a versare il dieci per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta del 20 per cento;

la dichiarazione integrativa presentata ai fini dell'imposta del valore aggiunto, per il periodo di imposta per il quale non è stato notificato avviso di accertamento, indica una imposta in misura non inferiore a quella determinata con l'applicazione dei criteri di cui al secondo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, e con il rispetto degli importi minimi previsti nello stesso articolo. Nei casi di omissione della dichiarazione, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare una somma non inferiore a lire un milione.

Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere amnistia per il reato di cui al terzo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, se è stato effettuato il pagamento previsto nello stesso articolo.

Il Presidente della Repubblica è, inoltre, delegato a concedere amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonché dall'articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria.

ART. 2.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, non si tiene conto degli accertamenti notificati dopo il 30 giugno 1982.

È prorogato al 31 ottobre 1982 il termine di cui al terzo comma dell'articolo 14 e al terzo comma dell'articolo 25 del citato decreto relativamente alle modalità di attuazione.

La definizione della controversia a norma degli articoli 16 e 26, primo comma, del citato decreto costituisce definizione automatica di ogni rapporto relativo al periodo di imposta.

Le dichiarazioni integrative e le franchigie di cui agli articoli 17, 18, 26, secondo comma, e 27 del citato decreto esplicano effetto anche ai fini penali.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.